



Sistema di Riferimento
Veneto per la Sicurezza
nelle Scuole

Gli enti della prevenzione

MODULO A
Unità didattica

A2.2

CORSO DI FORMAZIONE
RESPONSABILI
E ADDETTI SPP
EX D.Lgs. 195/03

Capo II: “Il sistema Istituzionale”

art. 13 Vigilanza In attesa di complessivo riordino

- Confermati gli organi di vigilanza precedentemente individuati, per quanto di loro specifica competenza:

- Servizi SPISAL delle ASL

Il personale della PA addetto alla vigilanza non può ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale attività consulenza

- Vigili del fuoco

- Ministero per lo sviluppo economico per il settore minerario

- Regioni e Province Autonome per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali


- Il Ministero del Lavoro (Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro) anche in materia di sicurezza e salute del lavoro nelle seguenti attività e informandone preventivamente le ASL:

Ripreso il DPCM 412/1997

- Costruzioni edili o di genio civile (costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati), lavori in sotterraneo e gallerie anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- Ulteriori lavori comportanti rischi particolarmente levati individuati da un DPCM

Organismi di vigilanza pubblici

impegnati nella prevenzione degli infortuni e malattie professionali



Obbligo per i funzionari di tutti gli altri Enti di segnalare eventuali reati in materia di sicurezza sul lavoro all'Autorità Giudiziaria, la quale farà intervenire l'ispettore dello SPISAL

Sede Centrale: Roma

- Omologazione
- Ricerca
- Informazione

Sedi Periferiche Regionali*:

■ **Prime verifiche su:**

- Ascensori e mezzi di sollevamento
- Apparecchi a pressione e generatori di vapore
- Idroestrattori a forza centrifuga

■ **Controlli a campione su:**

- Protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianto di terra in locali ordinari
- Impianti di terra in ambienti a maggior rischio di incendio

* *Sede Regionale Veneta: Mestre - Corso del Popolo, 133 - Tel. 041/950896*



Servizio Antinfortunistica e Impiantistica delle sedi provinciali

- Verifiche periodiche su
 - ◆ Ascensori e mezzi di sollevamento
 - ◆ Impianti elettrici speciali e di messa a terra
 - ◆ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
 - ◆ Apparecchi a pressione e generatori di vapore
 - ◆ Idroestrattori a forza centrifuga

DPL

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (ex Ispettorato del Lavoro)

Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere

- Contratti
- Orario
- Libretto di lavoro
- Minimo paga e prospetti paga
- Minori avviati al lavoro
- Lavoratrici madri
- Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali
- Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
- Vigilanza in materia di sicurezza solo nelle attività e previa comunicazione allo SPISAL:
 - Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.)
 - Lavori in sottoterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi
 - Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
- Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria



Le Inchieste ex pretorili

Inchiesta amministrativa per:

- Accertare se l'evento lesivo sia da classificare come infortunio sul lavoro o meno, ovvero se l'evento stesso sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze dello stesso siano dolosamente aggravate

Eseguita per:

- Iniziativa della stessa DPL a seguito di denuncia da parte della Autorità di PS per infortuni superiori a 30 gg di prognosi;
- Richiesta dell'Istituto assicuratore;
- Richiesta dello stesso lavoratore infortunato;
- Richiesta dei superstiti del lavoratore infortunato

Viene svolta in contraddittorio fra gli interessati:

- INAIL
- Datore di Lavoro
- infortunato



VV.FF

COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

Ente del Ministero dell'Interno

**Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività
soggette alla normativa di prevenzione incendi**

- Vigilanza sulla prevenzione incendi
- Informazione, consulenza, assistenza
- Attività autorizzativa



SPISAL

Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

mission istituzionale

- la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro
- il miglioramento del benessere del lavoratore

strumenti

- vigilanza
- assistenza
- informazione



Attività sanitarie

- Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).
- Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
- Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri.
- Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente.
- Vigilanza e controllo sull'attività del medico competente
- Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze

Assistenza e informazione

- Partecipazione e realizzazione di corsi di formazione / informazione
- Progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione alla salute
- Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa
- Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali
- Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica

Attività amministrative-autorizzative

- Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori
- Autorizzazione piani di lavoro per rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto
- Concessioni di deroghe (all'uso dei DPI per rumore; all'uso di laboratori in locali interrati)
- Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici
- Vidimazione dei registri infortuni
- Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
 - notifica per apertura cantieri ex art. 11 D.Lgs. 494/96;
 - comunicazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
 - comunicazioni per situazioni pericolose, di superamento dei limiti o di emergenza (rumore, impiego cancerogeni, uso di agenti biologici, amianto);
 - registro degli esposti (rumore, cancerogeni, agenti biologici, amianto);
 - relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto

Vigilanza

- Verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali
- Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale

Attività giudiziarie

ART. 8 DPR 520/55

potere di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ... i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti

ART. 10 DPR 520/55

potere di disposizione (potere di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa)

ART. 20 e 21 D.Lgs.758/94

potere di impartire prescrizioni in caso di inosservanza della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione (contro le prescrizioni non è ammesso ricorso in via amministrativa) ...
l'ispettore può impartire ulteriori misure per la tutela dei lavoratori

Aspetti penali: alcune premesse

ATTIVITÀ ILLECITE

commesse in violazione di doveri posti dall'ordinamento giuridico: possono comportare responsabilità di ordine penale, amministrativo o civile

ILLECITO PENALE

conseguenza di una violazione della legge penale. In base alla gravità del reato si distinguono:

- Delitti
- Contravvenzioni

PENA PRINCIPALE

sanzione di natura afflittiva, conseguenza giuridica di un reato. In base all'illecito si hanno:

- pena detentiva della reclusione e/o con la pena pecuniaria della multa per i delitti
- la pena detentiva dell'arresto e/o con la pena pecuniaria dell'ammenda per le contravvenzioni



Aspetti penali delle norme in materia di sicurezza del lavoro

Contravvenzioni

- Inosservanze alle leggi sulla sicurezza ed igiene del lavoro hanno carattere penale
- Inosservanze dei provvedimenti dell'Autorità (ex artt 650 C.P., 11 D.Lgs. 758/94)

Delitti

- Rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 C.P.)
- Omissione colposa di cautele e difese contro infortuni sul lavoro (art 451 C.P.)
- Lesioni personali colpose (art 590 C.P.)
- Omicidio colposo (art 589 C.P.)



Graduazione delle lesioni personali ex art 582 e 583 c.p.

Lesione lievissima	Malattia/prognosi di durata non superiore a 20 giorni
Lesione lieve	Malattia/prognosi di durata non superiore a 40 giorni
Lesione grave	<ul style="list-style-type: none">■ Malattia/prognosi di durata superiore a 40 giorni■ Pericolo di vita■ Indebolimento permanente di un senso o di un organo
Lesione gravissima	<ul style="list-style-type: none">■ Malattia certamente o probabilmente insanabile■ Perdita di un senso■ Perdita di un organo■ Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile■ Perdita della capacità di procreare■ Permanente e grave difficoltà nella favella■ Deformazione permanente o sfregio del viso

Rilevanza penale e riferimenti procedurali di perseguibilità delle lesioni personali

Lesione personale	Dolosa ° *	Colposa ° *	Colposa (derivante da fatti connessi con la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro)
Lievissima	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa in assenza di aggravanti ■ D'ufficio in presenza di aggravanti (ex art 583 c.p.) * 	Si procede a querela	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa ■ D'ufficio se in presenza di altro reato così perseguibile (es artt 437 e 451 c.p.)
Lieve	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa ■ D'ufficio se in presenza di reato così perseguibile (es. artt 437 e 451 c.p.)
Grave	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*
Gravissima	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*

° art. 43 c.p.


* **obbligo di referto (art. 365 c.p. e 334 c.p.p.)** Tra le circostanze aggravanti vi è anche il “pericolo di vita”

** **la procedibilità a querela di parte offesa è subordinata all'assenza di altro reato (determinante o concomitante il fatto che ha cagionato la lesione colposa) che di per sè stesso possa imporre il procedere d'Ufficio**




Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94

Provvedimenti che vengono adottati a seguito di ispezione:



**VERBALE DI ISPEZIONE
CON DISPOSIZIONI**



**VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
CON PRESCRIZIONI**

Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94

VERBALE DI ISPEZIONE CON DISPOSIZIONI


- **VIENE PORTATO A CONOSCENZA:**
 - Legale rappresentante
 - RLS aziendale
- **NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;**
- **SONO PROVVEDIMENTI PRESI DALL'ORGANO DI VIGILANZA S.P.I.S.A.L. PER MIGLIORARE L'APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI BUONA PRASSI, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE DAL DATORE DI LAVORO (ART. 302-BIS del D.Lgs.81/08)**
- **VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE**
- **PUO' ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GG.**

Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON PRESCRIZIONI

- **VIENE PORTATO A CONOSCENZA del:**
 - **Contravventore**
 - **Legale rappresentante**
 - **RLS aziendale Prescrizione su cosa fare e in che modo**
 - **Procuratore della Repubblica**
- **SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;**
- **VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE**
- **NON PUO' ESSERE FATTO RICORSO**
- **VIENE AVVIATA L'AZIONE PENALE da parte della Procura**

Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94



INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro

Tutela il lavoratore

contro i danni fisici ed economici
derivanti da infortuni e malattie
causati dall'attività lavorativa

ed **esonera** il datore di lavoro

dalla responsabilità civile conseguente

all'evento subito dai propri dipendenti,

salvo i casi in cui, in sede penale o civile,

sia riconosciuta la sua responsabilità

per reato commesso con violazione

delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro



Sono tenuti a stipulare l'assicurazione:

- i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o parasubordinati nelle attività individuate come rischiose:
 - svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti,
 - svolte in ambienti organizzati in opere e servizi,
 - complementari o sussidiarie alle attività rischiose
- gli artigiani titolari (assicurano se stessi)
- i lavoratori autonomi dell'agricoltura (assicurano se stessi)
- le casalinghe (assicurano se stesse)

Il costo dell'assicurazione è definito **premio**



Le forme di tutela assicurativa:

- **Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni**

viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
- **Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)**

viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti
- **Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all'entità dell'invalidità subita purché uguale o superiore al 33%**

Altre prestazioni

- Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
- Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese funerarie, assegno speciale continuativo mensile)
- Assegno per assistenza personale continuativa
- Assegno per incollocabilità
- Erogazione integrativa per i grandi invalidi
- Protesi e presidi
- Cure termali e soggiorni climatici
- Cure ambulatoriali

INPS

**Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale**

Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza.



CAUSA DI SERVIZIO (DPR n. 834 del 30/12/81)

- Indennità pensionistica privilegiata nata dall'esigenza etico-sociale dello stato italiano di riparare il danno economico derivato da una lesione riportata per aver dovuto anteporre l'interesse della collettività alla propria incolumità personale
- Erogata a favore di lavoratori direttamente o indirettamente dipendenti dello Stato oppure di aziende che rivestono una peculiare natura di pubblico servizio:

Militari, personale delle ferrovie, delle comunicazioni e della produzione di gas ed energia, insegnanti, dipendenti delle ULSS e degli Enti Locali, etc.



Sindacato e Patronato

Il **Sindacato** è un'organizzazione che associa i membri di una categoria di lavoratori allo scopo di rappresentare difenderne gli interessi economici e professionali

Il **Patronato** è un Ente istituito da un sindacato con lo scopo di assistere gratuitamente i lavoratori, i pensionati e categorie di persone bisognose, come gli invalidi e i disoccupati, in materia di lavoro e di previdenza, in materia giudiziaria, in materia di assicurazione sul lavoro e nell'espletamento delle pratiche amministrative in genere.

